PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL TRIENNIO DAL 1962 AL 1965

Art. 48

Aggiornamento culturale e didattico del personale insegnante

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64-e 1964-65 e' annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 500 milioni, da destinarsi all'aggiornamento culturale e didattico degli insegnanti delle scuole di cui ai precedenti articoli 46 e 47, da organizzarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione.(5d)

Versione in vigore dal 29 luglio 1965, tuttora in vigore · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965
Estremi	Legge 24 luglio 1962, n. 1073
Titolo	III — Dotazioni tecnico-scientifiche - contributi e agevolazioni per le Università - Incremento di organici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1962

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5d) La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-della-scuola-nel-triennio-dal-1962-al/art-48-aggiornamento-culturale-e-didattico-del-personale-insegnante

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it